

siliani, e tutte le carte del bastimento sieno nelle forme legali.

Nella stessa guisa saranno considerati navigli francesi quelli che navigheranno e saranno posseduti giusta i regolamenti in vigore in Francia (art. 13.<sup>o</sup>).

Tutti i prodotti, merci ed articoli qualunque che sono di produzione e di fabbrica del paese, dai sudditi di sua maestà cristianissima importati dai porti di Francia per a quelli del Brasile, tanto sui navigli francesi che sui brasiliani, e spediti per il consumo, pagheranno gli stessi diritti di quelli della nazione la più favorita; ma la nazione portoghese non dovrà servire di termine di paragone (art. 14.<sup>o</sup>).

Tutti gli articoli di produzione, manifattura od industria dei sudditi di sua maestà imperiale, importati dai porti del Brasile per a quelli della Francia, sui navigli brasiliani o francesi, e spediti per il consumo, pagheranno i diritti che non eccederanno quelli da essi attualmente pagati per la tariffa francese, importati sui navigli francesi. È quindi soppressa la sopratassa di cento per cento attivata in Francia sulle merci importate da navigli stranieri, ed in favore dei cotonei del Brasile la distinzione esistente nella tariffa francese tra i cotonei di lungo e di corto filo.

Sarà permesso ai consoli rispettivi di fare rappresentanze, quando sarà ad essi provato che qualche articolo compreso nelle tariffe sia eccessivamente valutato, e queste rappresentanze dovranno essere prese in considerazione nel più breve termine possibile, senza però impedire la spedizione degli stessi prodotti (art. 17.<sup>o</sup>).

È accordato ai sudditi francesi il privilegio di poter essere firmatarii delle dogane del Brasile, colle stesse condizioni e garanzie dei sudditi brasiliani, ed i sudditi brasiliani godranno nelle dogane di Francia dello stesso favore, in quanto le leggi lo permettano (art. 18.<sup>o</sup>).

Tutti i prodotti e le merci, esportate direttamente dal territorio dell'una delle parti per a quello dell'altra, saranno accompagnati da certificati d'origine firmati dai competenti ufficiali delle dogane del porto d'imbarco; i certificati di ciaschedun naviglio dovranno essere numerati ed uniti, col suggello della dogana, al manifesto che dovrà